

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	43
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	48

##### SEDE LEGISLATIVA:

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. C. 1446 Boniver ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	45
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	51
Sui lavori della Commissione .....	46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46
---	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	47
Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.	
Audizione di rappresentanti dell'ANCI ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	47
Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Prof. Francesco Pizzetti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	47

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

##### La seduta comincia alle 9.45.

**Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.**

**C. 2561 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Doris LO MORO (PD), premesso che si soffermerà sul solo articolo 22, lasciando che sia il collega Naccarato ad illustrare le ulteriori ragioni di perplessità del suo gruppo sul provvedimento, dà atto al relatore di aver predisposto una proposta di parere coerente con la relazione introduttiva di ieri, nella quale erano svolti diversi rilievi critici del tutto condivisibili.

È infatti indiscutibile che, nel momento in cui si istituisce un fondo destinato a interventi in un settore, come quello sa-

nitario, nel quale le competenze e le responsabilità delle regioni sono enormi, occorra prevedere il coinvolgimento delle regioni stesse nella forma forte dell'intesa, e non semplicemente in quella tenue del parere; tanto più in considerazione del fatto che le esigenze del servizio sanitario sono sistematicamente sottostimate al momento dell'individuazione dei finanziamenti.

Parimenti indiscutibile, a suo parere, è che la valutazione di congruità del piano regionale di rientro dai disavanzi effettuata dal Governo debba essere effettuata sulla base di parametri di riferimento oggettivi e stabiliti per legge, tanto più che, in caso di esito negativo della valutazione, il Governo ha il potere di nominare un commissario *ad acta*. Il testo attuale, non stabilendo i criteri di valutazione, attribuisce in sostanza al Governo un potere del tutto discrezionale di decidere se nominare un commissario per gestire il risanamento dei bilanci sanitari della regione. Che si debba procedere al commissariamento, in caso di inerzia della regione o di intervento inadeguato, è fuori di dubbio: è stato fatto in altri casi, anche dai Governi di centrosinistra, e non si vede perché, all'occorrenza, non si possa fare per la Calabria; ma non è possibile che la valutazione dell'adeguatezza dell'intervento sia rimessa alla mera discrezionalità del Governo.

Dopo aver quindi sottolineato che, personalmente, è molto critica sulla gestione della sanità della regione Calabria, come sa bene chi segue le vicende politiche locali e le relative cronache sui quotidiani, chiarisce che, come cittadina calabrese, non può invece che esprimere rammarico per il fatto che il primo intervento dello Stato per la Calabria è ispirato a una logica di centralismo e di unilateralità mentre, come legislatore e componente della Commissione affari costituzionali, non può non rimarcare che tale logica è in contrasto con i principi costituzionali in materia di rapporti tra lo Stato e le regioni, che dovrebbero essere improntati al criterio della leale collaborazione.

In conclusione, ribadito di condividere l'impostazione della proposta di parere del relatore, esprime l'avviso che, tuttavia, in considerazione della loro rilevanza politica e costituzionale, le censure in essa contenute rispetto al testo del provvedimento dovrebbero essere formulate non come osservazioni bensì, più severamente, come condizioni ed invita pertanto il relatore a valutare la possibilità di rivedere la sua proposta di parere in tal senso.

Alessandro NACCARATO (PD) rileva che per la gran parte degli interventi disposti dal decreto-legge mancano i presupposti costituzionali di necessità e urgenza: è evidente che, intorno ad un nucleo di disposizioni effettivamente urgenti e necessarie, si è aggregato un insieme eterogeneo di altre disposizioni che avrebbero potuto senza difficoltà essere oggetto di disegni di legge ordinari. Se poi il Governo porrà la fiducia su un maxiemendamento, come al momento sembra probabile, è certo che questo carattere del provvedimento si accentuerà. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Pierluigi MANTINI (UdC), premesso che sarebbe necessaria un'analisi approfondita del testo, che non svolgerà, si limita a rilevare che ancora una volta viene stravolto il principio per cui i decreti-legge dovrebbero contenere solo disposizioni omogenee per contenuto ed effettivamente urgenti e necessarie. Quanto all'intervento relativo alla regione Calabria, è dell'avviso che interventi drastici per assicurare l'equilibrio dei bilanci sanitari siano indispensabili. Nell'esprimere quindi un giudizio complessivamente favorevole sulla proposta di parere del relatore, manifesta perplessità sull'osservazione di cui alla lettera c), che, a suo giudizio, dovrebbe essere posta piuttosto come condizione: nel momento infatti in cui si istituisce un fondo a destinazione vincolata, si entra di fatto nell'amministrazione attiva di un determinato settore, interferendo con l'ente competente, per

cui, in base al principio di leale collaborazione, si dovrebbe almeno procedere d'intesa con questo ente.

Raffaele VOLPI (LNP), nel ringraziare il relatore, che ha colto diversi punti condivisi, ricorda che la leale collaborazione tra lo Stato e le regioni non può essere invocata sempre solo a difesa delle regioni e che anche queste hanno doveri verso lo Stato e la comunità nazionale. Nello specifico, le regioni hanno il dovere di esibire bilanci trasparenti e in ordine. Molte regioni, però, non ne sono in grado. In futuro, tuttavia, quando andrà a regime il federalismo fiscale, occorrerà che i cittadini delle regioni che contribuiscono al fondo di perequazione possano sapere con chiarezza che uso viene fatto dei loro contributi.

Doris LO MORO (PD) fa presente che, per quanto riguarda la regione Calabria, il problema non è soltanto quello di ripianare i conti e rifondere i debiti, ma è innanzitutto quello di riorganizzare e riqualificare il servizio sanitario regionale: la formazione dei debiti è infatti solo la conseguenza della mancata riorganizzazione. È d'accordo che i cittadini debbono sapere quale uso viene fatto dei denari pubblici, ma la difficoltà di quantificare il debito ed esibire conti in ordine non è un problema della sola regione Calabria; si aggiunga che l'*advisor* nominato dal Governo per fare chiarezza sta invece, a suo avviso, aumentando la confusione.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, rispondendo al deputato Naccarato, rileva che gli interventi del decreto-legge non sono eterogenei, tendendo tutti alla medesima finalità, che è quella di stimolare l'economia e di conseguire risparmi di spesa.

Rispondendo invece ai deputati Lo Moro e Mantini, dichiara di voler mantenere immutata la sua proposta di parere. Chiarisce che la preoccupazione principale di un relatore, nella Commissione affari costituzionali in sede consultiva, è quella di suggerire modifiche al testo in esame

per eliminare quelle previsioni che siano suscettibili di provocare un contenzioso davanti alla Corte costituzionale, così da evitare che il ricorso alla Corte blocchi l'applicazione del provvedimento. Il relatore non può però non tenere conto del fatto che prevedere l'intesa con le regioni equivale a conferire alle regioni un forte potere, che, se usato male, si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione, al quale dovrebbe essere improntata non solo la condotta dello Stato ma anche quella delle regioni stesse: ricorda, per chiarire il proprio pensiero, che in questi giorni la Conferenza unificata ha sospeso tutti i suoi lavori, in questo modo paralizzando parte dell'attività del Governo e dello stesso Parlamento, in una maniera che non può dirsi lealmente collaborativa. Questo dipende dal fatto che nella sostanza il sistema delle Conferenze svolge oggi in Italia, senza una cornice costituzionale di riferimento, un ruolo analogo a quello svolto in altri Paesi dai Senati federali. Per questa ragione, il Governo si trova nella necessità, se vuole intervenire per il Paese, di limitare il potere di condizionamento del sistema delle autonomie territoriali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.25.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.**

**C. 1446 Boniver.**

*(Discussione e conclusione — Approvazione).*

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Ricorda che l'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge C. 1446, Boniver ed altri, recante modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. La Commissione ha esaminato la proposta di legge in sede referente, a decorrere dalla seduta del 31 luglio 2008, senza apportare modificazioni al testo. Sulla proposta di legge sono stati acquisiti il parere favorevole della Commissione Affari esteri e il parere favorevole con una condizione della Commissione Politiche dell'Unione europea. Nella seduta del 30 ottobre 2008, la Commissione ha quindi conferito al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo della proposta di legge. Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta dell'8 luglio 2009.

Ricorda inoltre che il termine per la presentazione di emendamenti, fissato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è scaduto alle ore 14 di ieri, martedì 14 luglio.

Nunzia DE GIROLAMO (Pdl), *relatore*, si richiama alla relazione introduttiva da lei svolta all'inizio dell'esame in sede referente, il 31 luglio scorso.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, neppure da parte del Governo, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali e avverte che la relatrice ha presentato l'emendamento 2.1 (*vedi allegato 2*).

Nunzia DE GIROLAMO (Pdl), *relatore*, illustra le ragioni dell'emendamento 2.1, del quale raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo 1, quindi approva l'emendamento 2.1 della relatrice e l'articolo 2, nel testo risultante dall'emendamento.

Intervengono, per dichiarazione di voto finale, i deputati Roberto ZACCARIA (PD), Isabella BERTOLINI (Pdl), Pierluigi MANTINI (UdC), David FAVIA (IdV) e Luciano DUSSIN (LNP).

Donato BRUNO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 1446, nel nuovo testo risultante dalla discussione in sede legislativa, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

#### Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori, nel senso di svolgere prima la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e poi la seduta in sede di indagine conoscitiva.

La Commissione consente.

#### La seduta termina alle 15.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 15 luglio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

**Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.****Audizione di rappresentanti dell'ANCI.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Fabio REFRIGERI, *ANCI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Raffaele VOLPI (LNP).

Fabio REFRIGERI, *ANCI*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 15.30.**

**Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Prof. Francesco Pizzetti.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Francesco PIZZETTI, *presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Linda LANZILLOTTA (PD), Pierluigi MANTINI (UdC) e Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl).

Francesco PIZZETTI, *presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2561 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali »,,

considerato che le disposizioni da esso recate sono, nel complesso, riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, che il secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì che alcune disposizioni, tra cui in particolare l'articolo 4, riguardante interventi urgenti per le reti dell'energia, e l'articolo 22 relativo al sistema sanitario, intervengono su materie che investono anche profili di competenza concorrente tra Stato e regioni per le quali la legislazione statale è chiamata ad individuare i soli principi fondamentali;

evidenziato, al riguardo, che:

L'articolo 4, che prevede interventi urgenti per le reti dell'energia, stabilisce, ai commi 2 e 3, che per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia – individuati d'intesa con le regioni e le province autonome – sono nominati uno o più Commissari competenti ad emanare atti e provvedimenti occorrenti all'autorizzazione ed all'effettiva realizzazione degli

interventi, avvalendosi – ove necessario – dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009,

in ordine alle disposizioni relative alla regolamentazione del settore energetico, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la normazione di dettaglio, da parte dello Stato, in tale settore di legislazione concorrente, quando ciò avvenga in applicazione del principio di « attrazione in sussidiarietà »: ossia del principio secondo cui, quando una funzione amministrativa è assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, questo è legittimato a intervenire in via legislativa anche se la materia nella quale la funzione incide è rimessa alla potestà legislativa concorrente o a quella residuale (sentenza n. 303 del 2003),

la Corte ha peraltro precisato che la valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale (cui tendenzialmente spetterebbero in base all'articolo 118, primo comma) spetta al legislatore statale, fermo restando che questo deve procedere, in tale valutazione, nel rispetto di taluni principi, a partire da quelli di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di leale collaborazione con gli altri livelli di governo (sentenza n. 6 del 2004),

L'articolo 22 delinea, al comma 4, un'articolata procedura – con la finalità

di tutelare l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di assistenza e tenendo conto di quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 – per assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 relativamente agli anni 2007 e 2008, prevedendo, alla lettera *c*), che il Commissario nominato ai sensi della lettera *b*) sostituisca gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano di rientro,

la citata lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 22 prevede in particolare che, decorso inutilmente il termine di settanta giorni, ovvero ove il Piano presentato dalla regione sia valutato « non congruo » a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero per i rapporti con le regioni, sulle cui conclusioni è « sentita » la regione in apposita riunione, il Consiglio dei ministri nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi,

richiamato – in merito alle previsioni dell'articolo 4 e dell'articolo 22, comma 4 – quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, che disciplina il potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali, e la giurisprudenza costituzionale in materia (sentenza n. 240 della 2004) che ha precisato i limiti entro i quali il legislatore statale può disciplinare il potere sostitutivo nei confronti delle regioni, ritenendo in proposito necessario che « l'esercizio dei poteri sostitutivi sia previsto e disciplinato dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali; che la sostituzione riguardi il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'*an*; che il potere sostitutivo sia esercitato

da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo; che la legge predisponga congrue garanzie procedurali, in conformità al principio di leale collaborazione »,

evidenziato quindi che, con riguardo all'articolo 22, commi 3 e 4, appare opportuno individuare maggiori elementi e più dettagliati parametri di riferimento per lo svolgimento della valutazione di congruità che il Governo è chiamato ad effettuare sul piano di rientro della regione, alla quale, in caso di esito negativo, consegue la nomina di Commissari da parte del Governo,

rilevato inoltre che:

l'articolo 22 prevede – al comma 2 – l'istituzione di un fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-regioni,

la giurisprudenza costituzionale in materia (sentenza n. 168/2008) ha evidenziato che nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su ambiti non riconducibili ad un'unica materia e non vi è una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenze n. 168, n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006),

seppure si ritenesse che il fondo previsto dall'articolo 22, comma 2, incida, oltre che sulla materia tutela della salute, di competenza concorrente tra Stato e regioni, anche – in via prevalente – in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di competenza esclusiva dello Stato, va tenuto presente che l'attuale sistema di

finanziamento integrativo nazionale della spesa sanitaria prevede — come regola — che le risorse stanziare siano ripartite attraverso lo strumento dell'intesa, anche se inerenti ai livelli essenziali di assistenza (LEA),

rilevato che l'articolo 22, comma 5, prevede che, in sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro dal disavanzo sanitario delle regioni, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo di verifica degli adempimenti previsti, rispettivamente, dagli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005; in tali casi, la Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione il Comitato ed il Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori; ricordato che l'istituzione del predetto Comitato permanente è stata prevista con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005,

tenuto conto altresì che l'articolo 17, comma 1, introducendo modificazioni al decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, stabilisce, alla lettera *b*), che il termine di cui all'articolo 26 del predetto decreto-legge si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi di regolamento, con ciò innovando la prassi finora seguita,

rilevato che la rubrica dell'articolo 24 reca « Proroga missioni di pace » mentre il comma 73 del medesimo articolo prevede disposizioni relative alla tutela amministrativa del segreto di stato, modificando la legge 3 agosto 2007, n. 124,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* appare opportuno che l'articolo 4, così come l'articolo 22, comma 4, siano considerati tenendo conto di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, che disciplina il potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali, e del principio di leale collaborazione ivi richiamato e ribadito dalla giurisprudenza costituzionale in materia;

*b)* con riguardo all'articolo 22, commi 3 e 4, si segnala in particolare l'opportunità di individuare maggiori elementi e più dettagliati parametri di riferimento per lo svolgimento della valutazione di congruità che il Governo è chiamato ad effettuare sul piano di rientro della regione, alla quale, in caso di esito negativo, consegue la nomina di Commissari da parte del Governo;

*c)* all'articolo 22, comma 2, che istituisce un fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definire con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-regioni, appare opportuno che il coinvolgimento di quest'ultimo organismo sia effettuato « d'intesa », in linea con la giurisprudenza costituzionale in materia di istituzione di fondi a destinazione vincolata ed alla luce del principio di leale collaborazione alla base dell'attuale assetto del sistema sanitario;

*d)* all'articolo 24, si segnala l'esigenza di modificare la rubrica — attualmente « Proroga missioni di pace » — tenendo conto che il comma 73 reca disposizioni relative alla tutela amministrativa del segreto di stato.



ALLEGATO 2

**Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (C. 1446 Boniver).**

**EMENDAMENTI**

ART. 2.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*  
« 2. I commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, sono abrogati ».

**2. 1.** Il relatore.

***(Approvato)***